

Regione Puglia  
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

AOO\_090/PROT  
18/07/2019 - 0009864  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Ai Comuni della regione Puglia

Alle Ditte estrattive autorizzate ad operare sul territorio della regione Puglia

p.c. Alle ASL territorialmente competenti

Alle Province di

- Barletta-Andria-Trani
- Brindisi
- Foggia
- Lecce
- Taranto

Alla Città Metropolitana di Bari

All' Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Al Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Alla Sezione Vigilanza Ambientale

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali

**RISPETTIVE CASELLE PEC**

**Oggetto: Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva"**

**PREMESSO CHE**

- il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274/2019 del 11.06.2019, ha approvato la legge regionale recante "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva";
- la Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" è stata pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019 ed entrerà in vigore il 23.07.2019.

**CONSIDERATO CHE**

- la Legge Regionale n.22/2019 abroga la legge regionale n.37/1985 e introduce rilevanti novità in materia di attività estrattive come di seguito riportate in sintesi e senza pretesa di esaustività:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,  
ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE**

**SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

## ► RIORDINO DELLE COMPETENZE

La Legge opera una redistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive rispetto al previgente assetto della LR 37/85, trasferendo le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle attività estrattive ai Comuni, che istituiscono e si avvalgono delle commissioni tecniche delle attività estrattive (art.5), per la creazione delle quali sono previsti incentivi economici regionali, per l'esercizio di dette funzioni. A far data dall'entrata in vigore della Legge Regionale n.22/2019 (23 luglio 2019) le istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva (nuova cava, ampliamento, trasferimento, proroga, riattivazione etc.) dovranno pertanto essere trasmesse al Comune competente per territorio (art.9).

Si riporta di seguito ed in via schematica l'assegnazione delle competenze definite dalla LR 22/21019:

### COMPETENZE REGIONE:

- elaborazione di norme, regolamenti, direttive e linee guida di settore
- pianificazione delle attività estrattive;
- censimento e incentivazione recupero delle aree di cava dismesse;
- formazione ed informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo.
- coordinamento dei soggetti competenti in materia di vigilanza
- creazione Consulta Regionale per le attività Estrattive e rafforzamento della concertazione con le associazioni di categoria
- riceve il 30% degli oneri sull'attività estrattive versati annualmente dagli esercenti
- esprime parere tecnico nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva sui progetti di coltivazione e recupero di cava
- supporta i Comuni nell'esercizio delle funzioni delegate in sede di Commissione tecnica delle attività estrattive (art. 5)

### COMPETENZE COMUNE:

- procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva
- vigilanza sui siti estrattivi
- polizia mineraria
- riceve il 70% degli oneri sull'attività estrattive versati annualmente dagli esercenti.



## ► VIGILANZA E POLIZIA MINERARIA

La nuova legge regionale rafforza l'attività di vigilanza ed il potere sanzionatorio, assicurando un controllo più diretto e continuo del territorio attraverso le competenze trasferite ai Comuni. Vengono meglio dettagliate e graduate le sanzioni in relazione alle diverse fattispecie inerenti le attività abusive, in difformità e per le violazioni degli obblighi di legge. Il criterio sanzionatorio introduce una proporzionalità alle volumetrie di scavo non autorizzato o difforme e penalizza fortemente i soggetti che esercitano attività estrattiva in totale assenza di autorizzazione, consentendo da un lato di prevenire il degrado del territorio salvaguardando l'ambiente e la risorsa mineraria e dall'altro di tutelare le imprese titolari di regolare autorizzazione.

La redistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive operata dalla nuova legge prevede un nuovo assetto anche in merito alle funzioni di vigilanza e polizia mineraria inerenti le attività estrattive, oggetto di specifiche norme per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle attività estrattive (D.P.R. n.128/1959 e d.lgs. n.624/1996).

Il nuovo testo di legge pone in capo ai Comuni (art.29):

- > le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle disposizioni di legge, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- > le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo.

I Comuni, per le funzioni di vigilanza e polizia mineraria, possono avvalersi dei Corpi di Polizia dello Stato, delle aziende sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell'ARPA Puglia, ciascuno secondo la propria competenza.

Nell'ambito delle funzioni di vigilanza, la l.r. n.22/2019 individua nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) il soggetto competente per le specifiche funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al d.p.r. 128/1959, al d.lgs n. 624/1996 e al d.lgs. n.81/2008 (giusto art.13).

In ragione di tale riassetto delle competenze varia il soggetto cui trasmettere i diversi adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute. Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli adempimenti ed obblighi di legge e degli Enti cui le Ditte sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione, nelle more della definizione di linee guida più dettagliate di cui al comma 4 dell'art.29 della LR 22/2019.



<b>Adempimento / obbligo di legge</b>	<b>Enti a cui le Ditte devono trasmettere la documentazione</b>	<b>Note</b>
Trasmissione DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE - d.lgs 624/1996 artt. 6 e 9	Comune e ASL competenti per territorio	
ATTESTAZIONE ANNUALE SICUREZZA LUOGHI E IMPIANTI - d.lgs 624/1996 art. 6, comma II	Comune e ASL competenti per territorio	
DENUNCIA DI ESERCIZIO e sue variazioni - D.P.R. 128/1959 art.24 e 25	Comune e ASL competenti per territorio + regione per conoscenza	La Denuncia di Esercizio è trasmessa per conoscenza alla Regione ai fini statistici nell'ambito delle funzioni di monitoraggio delle attività estrattive
INFORTUNI ED INCIDENTI - COMUNICAZIONE INFORTUNI - d.lgs 624/1996 art. 25	Comune e ASL competenti per territorio	L'indagine sugli infortuni ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs 624/1996 è condotta dalla Asl competente per territorio che si avvale del supporto tecnico del Comune e della commissione tecnica delle attività estrattive
STABILITÀ DEI FRONTI relazione annuale - d.lgs 624/1996 art. 52	Comune e ASL competenti per territorio	
PIANI QUOTATI (invio annuale dei piani quotati di cava) - D.P.R. 128/1959 art.33	Comune competente e Regione	
DENUNCIA, COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI - d.lgs 624/1996 art. 31	Comune competente	
VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI - d.lgs 624/1996 Art. 84	Comune competente	
GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE - D.lgs 117/2008	Comune competente + Regione	Il Piano Gestione d Rifiuti di Estrazione ai sensi del d.lgs n.117/2008 e sue variazioni deve essere inviato al Comune competente ai fini dell'approvazione ed alla Regione ai fini del censimento delle strutture di deposito
SCHEDA STATISTICA – art.17 comma 6 l.r. 22/2019	Comune competente + Regione	

La Regione ha predisposto una piattaforma on line sulla quale viene già caricata dalle Ditte estrattive la documentazione inerente alla statistica mineraria e agli adempimenti in materia di sicurezza e sulla quale potranno essere caricati, previa digitalizzazione, i fascicoli relativi alle singole cave, in modo da consentire in prospettiva la piena consultazione da parte dei Comuni dell'intera documentazione utile alla gestione tecnico-amministrativa delle attività che la nuova legge assegna loro.

Nelle more che si completi il predetto complesso processo di informatizzazione, i Comuni verranno abilitati alla consultazione delle sezioni della piattaforma già implementate e a tal fine si chiede a ciascuna Amministrazione di individuare un proprio referente (nome, cognome, telefono e mail) e un indirizzo di PEC istituzionale.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,  
ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE**

**SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

Istruzioni specifiche in merito al caricamento ed alla condivisione delle informazioni con i Comuni saranno comunicate appena completate le connesse procedure informatiche.

La documentazione cartacea relativa alle singole cave, custodita negli archivi del Servizio Attività Estrattive, verrà comunque condivisa con i Comuni nelle forme più opportune a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

### ► **SEMPLIFICAZIONE**

La legge regionale n.22/2019, al Titolo III, contiene le norme che disciplinano i procedimenti amministrativi per l'attività estrattiva nelle diverse fasi: apertura, esercizio, chiusura e recupero della cava, introducendo peraltro una semplificazione nei procedimenti.

Rispetto al testo di legge attualmente vigente sono state introdotte importanti novità. In particolare sono stati distinti i diversi procedimenti per l'apertura, variante, ampliamento, approfondimento, proroga e riattivazione di cava, disponendo, per ciascuna fattispecie, modalità e ambito di applicazione.

### ► **ONERI SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

La legge regionale n.22/2019, all'art.10 regola l'onerosità dell'attività estrattiva e stabilisce che le somme dovute sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del Comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70% e del 30% del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.

Con successiva DGR verranno definite le tariffe relative all'anno solare 2019 e le relative modalità di corresponsione.

### ► **RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE**

La redistribuzione delle competenze permette alla Regione di rafforzare l'attività di programmazione, pianificazione di settore e di formazione del personale addetto.

E' prevista l'istituzione della Consulta Regionale per le Attività Estrattive fortemente voluta dagli operatori del settore e dalle associazioni ambientaliste per rafforzare la trasparenza, la partecipazione e la condivisione delle linee strategiche del settore. La Consulta si esprime con propri pareri sulle problematiche del settore relative a studi, ricerche e sperimentazioni, agli atti di indirizzo e coordinamento, al PRAE, nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta Regionale.

La Regione (art.28) promuove e supporta la formazione e l'aggiornamento professionale del personale in servizio presso la regione, le Province, la Città metropolitana e i Comuni, oltre degli esercenti, direttori responsabili e personale addetto all'uso degli esplosivi.



## ► VALORIZZAZIONE DEI SITI ESTRATTIVI

La nuova legge regionale in materia di attività estrattive prevede il censimento dei numerosi siti estrattivi dismessi sul territorio regionale, censimento che diventa parte integrante del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive). ed il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e recupero.

La Regione concede inoltre finanziamenti (art.27 comma 4) al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica dei terreni interessati.

La nuova legge incentiva inoltre il recupero contestuale delle cave al fine di minimizzare l'impatto percettivo ed il consumo di suolo.

Si richiama ancora l'attenzione delle Ditte estrattive sulle "Disposizioni transitorie e finali" di cui all'art.35 della nuova legge ed in particolare sul punto 5. che dispone che le attività estrattive in esercizio ai sensi della l.r. 37/1985 che non hanno ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA, sono tenute ad inoltrare, pena decadenza dei titoli autorizzativi e avvio delle procedure di estinzione del sito estrattivo, entro centottanta giorni dal 23.07.2019, data di entrata in vigore della nuova legge, istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 33/2016.

L'articolato quadro delle competenze definito dalla nuova legge regionale sulle attività estrattive, delineato in precedenza nei suoi caratteri essenziali e complessivi e senza pretesa di esaustività, alla quale comunque si rimanda per i necessari approfondimenti, comporta una profonda innovazione che dovrà essere gestita con spirito di leale cooperazione tra le amministrazioni coinvolte.

Si rimanda alle Linee guida previste dalla LR 22/2019 di prossima emanazione per i necessari chiarimenti di dettaglio in merito ai procedimenti e alle funzioni di coordinamento e vigilanza ed alle istruzioni che verranno nel seguito impartite in merito alla condivisione delle informazioni.

Il Dirigente della Sezione

Ing. Giovanni Scanricchio

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive

Ing. Pierluigi Loiacono